

## TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Professionisti (Disciplina delle professioni) - Medici e chirurghi - Responsabilità medica - Legge 189 /2012 (Legge Balduzzi) - Legge 24/2017 (Legge Gelli) - Successione di leggi penali nel tempo.

Art.2 c.p.

Art. 590 sex c.p.

Legge 24/2017

Legge 189 /2012

- Nei procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della nuova l. n. 24/2017 (legge Gelli), che modifica la disciplina di cui la legge 189/2012 (legge Balduzzi), trova applicazione l'art. 2, comma quarto c.p., che regola le ipotesi di successione delle leggi penali nel tempo. Dovrà quindi trovare applicazione la normativa in concreto più favorevole al reo, con una valutazione rimessa interamente all'autorità giudicante.

Professionisti (Disciplina delle professioni) - Medici e chirurghi - Responsabilità medica – condotta imprudente - colpa - condizioni -

- La condotta imprudente oltre che imperita del medico nell'esercizio delle propria attività professionali, tenuta in contrasto con gli aspetti più rilevanti delle raccomandazioni indicate nei decreti ministeriali e dalla legge in materia di responsabilità medica, determina una responsabilità penale, che sussiste indipendentemente dal grado della colpa.

La colpa va invece sempre esclusa quando sono osservate scrupolosamente le linee guida ovvero le virtuose pratiche terapeutiche. (Nel caso di specie il professionista del centro estetico, cui la parte offesa si è rivolta per una epilazione tramite luce pulsata, non ha rispettato il protocollo dettato dal decreto ministeriale di riferimento).